

Contratto per la Fornitura di Servizi

Tra Fondo Pensione Dipendenti della Casa da Gioco di Saint Vincent, con sede legale in Saint Vincent (AO), Via Italo Mus n. 1, c.f. n. 90005590071, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____ (in seguito per brevità, **La Società**)

e

La Società con sede legale _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____ (in seguito denominata per brevità **La Società**)

di seguito congiuntamente chiamate "Parti",

si conviene quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Alle condizioni previste nei successivi articoli, **il Fondo** conferisce alla **Società**, che accetta, l'incarico di svolgere i servizi di Gestione e Supporto ICT.

I servizi di fornitura dell' Infrastruttura, e di Gestione - Supporto ICT sono descritti all'interno dell'Allegato A.

ART.2 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società si impegna a svolgere il servizio descritto nel punto precedente, per conto del **Fondo** con la massima diligenza e professionalità organizzando a propria cura ed onere gli strumenti, il personale ed ogni altro mezzo necessario a questo scopo ed in particolare:

- svolgere il Servizio in conformità a quanto concordato nell'Allegato A;
- organizzare tutte le strutture logistiche e tecnologiche idonee allo svolgimento del Servizio concordato, provvedendo a un'adeguata attività di controllo degli strumenti adottati.

ART.3 - SUBAPPALTO

Il subappalto dei servizi è consentito rispettando le seguenti condizioni:

- **La Società** non può sub contrattare a un sub-**società** senza la previa autorizzazione specifica scritta del **Fondo**. **La Società** presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere al sub- **società** in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al **Fondo** di decidere in merito all'autorizzazione. **La Società** fornisce al **Fondo** le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.
- Qualora la **Società** ricorra a un sub- **società** per l'esecuzione di specifiche funzioni o servizi, stipula un contratto che impone al sub- **società**, nella sostanza, gli stessi obblighi imposti alla **Società** conformemente alle

presenti clausole. **La società** si assicura che il sub- **società** rispetti gli obblighi cui la **Società** è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2022/2555.

- Su richiesta del **Fondo**, **La Società** gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-**società** e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere i dati aziendali, compresi i dati personali.
- **La Società** rimane pienamente responsabile nei confronti del **Fondo** dell'adempimento degli obblighi del sub-**società** derivanti dal contratto che questi ha stipulato con la **Società**. **La Società** notifica al **Fondo** qualunque inadempimento, da parte del sub-**società**, degli obblighi contrattuali.

ART.4 - LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI DATI

La Società dichiara che le prestazioni, le funzioni e i servizi sono prestati nel territorio dell'Unione Europea e che i dati saranno trattati nell'ambito dello stesso territorio.

La Società avviserà il **Fondo** nel caso in cui provveda a modificare:

- il luogo della sede legale;
- il luogo di elaborazione e di conservazione dei dati;
- la natura dei dati trattati;
- la volontà di trasferire i Servizi a un'altra **società** o una parte dei Servizi a una sub-**società**;
- la struttura societaria e/o di gruppo;
- l'accordo contrattuale con i subfornitori in maniera rilevante.

AERT.5 - ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE INFORMATICO

La Società:

- a) si impegna a prestare assistenza al **Fondo** senza costi aggiuntivi qualora si verifichi un incidente connesso al Servizio ICT fornito. Per la definizione di incidente si intende quanto stabilito nell'art.3 punto 10 del Regolamento DORA. Qualora tale incidente non sia imputabile alla **Società**, **il Fondo** assumerà i relativi costi per lo svolgimento delle attività di analisi, sviluppo ed implementazione; gli interventi verranno quotati di comune intesa con **il Fondo**;
- b) si obbliga ad informare prontamente il **Fondo** di qualsiasi evento e incidente che potrebbe incidere sulla sua capacità di prestare il Servizio ICT in maniera significativa, in linea con i livelli di servizio concordati o in conformità con la normativa applicabile e i requisiti vigenti, comunicando, in ogni caso, con tempestività qualsiasi incident al fine di attivare prontamente le relative procedure di gestione o di emergenza. A tal fine il **Fondo** informa che le comunicazioni possono essere veicolate alla seguente casella di posta elettronica _____.

La Società informa a sua volta che le comunicazioni- esclusivamente riferibili ad eventi di incident - possono essere veicolate alla seguente casella di posta elettronica xxx@xxxxxx.it.

ART.6 - PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI SICUREZZA ICT

La Società si rende disponibile durante la vigenza del Contratto a concordare con il Fondo modalità e termini di partecipazione ai programmi di sensibilizzazione sulla sicurezza delle ICT e alle attività di formazione sulla resilienza operativa digitale promosse dal Fondo (conformemente all'art. 13, paragrafo 6 e all'art. 30, comma 2, lett. f del Regolamento DORA).

ART.7 - LIVELLI DI SERVIZIO

La Società si impegna a fornire i servizi ICT descritti nell'Allegato [A] del presente contratto, garantendo che tali servizi soddisfino gli standard di qualità e prestazioni specificati.

Le Parti concordano opportuni criteri per il monitoraggio dei livelli di servizio erogati, caratterizzati da valori oggettivamente misurabili e controllabili con riferimento al periodo di osservazione.

Il Fornitore si impegna a fornire i servizi ICT oggetto del Contratto, garantendo che tali servizi soddisfino gli standard di qualità e prestazioni specificati.

Le Parti concordano i seguenti Livelli di Servizio (Service Level Agreements - SLA):

- **Disponibilità:** Il servizio sarà disponibile _____.
- **Tempo di Risposta e di Risoluzione:** Le richieste di supporto da parte del Fondo, in funzione del livello di gravità della problematica, saranno soggette ai seguenti criteri:

Livello di Gravità	Descrizione	Tempi di risposta	Tempi di risoluzione
Alto	Blocco totale del Sistema/Infrastruttura gestito dal Fornitore che provoca l'interruzione del servizio per un tempo maggiore di 30 minuti.	2h	4h
Medio	Malfunzionamenti rilevanti del Sistema/Infrastruttura gestito dal Fornitore tali da compromettere l'affidabilità e/o la continuità nell'esecuzione di attività essenziali o importanti del Fondo . Per malfunzionamenti significativi si intende l'interruzione, il rallentamento e il manifestarsi di anomalie per più di cinque eventi nell'arco di 8 ore lavorative.	4h	8h

Basso	Ogni altro errore e/o malfunzionamento del Sistema/Infrastruttura gestito dal Fornitore oppure altra richiesta di supporto non ricadente nelle categorie precedenti.	8h	16h

Gli SLA saranno riesaminati con cadenza semestrale o in seguito a modifiche significative dei servizi o delle esigenze operative del **Fondo**. Eventuali aggiornamenti o revisioni degli SLA saranno documentati per iscritto e allegati al presente contratto.

In caso di circostanze che non consentano il rispetto degli SLA, il Fornitore si impegna a:

- informare tempestivamente il **Fondo** per iscritto fornendo opportune motivazioni.
- adottare in ogni caso misure correttive immediate per ripristinare al più presto i livelli di servizio concordati.

Qualora **la società** non rispetti gli SLA per due semestri consecutivi, il **Fondo** avrà il diritto di risolvere il contratto senza penalità, previa comunicazione scritta con un preavviso di 30 giorni.

ART.8 - PIANI DI EMERGENZA E SICUREZZA TIC

La società si impegna a effettuare test del proprio piano di continuità operativa e delle funzionalità di Disaster Recovery su base almeno annuale ed a predisporre misure, strumenti e politiche per la sicurezza delle ICT che offrano un adeguato livello di sicurezza per la fornitura del Servizio ICT.

ART.9 - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE AL TPLT

La Società si impegna alla partecipazione e alla cooperazione ai test effettuati dal **Fondo**, definendo termini tecnici ed economici, basati sulla minaccia TLPT (Threat Lead Penetration Test) per valutare l'efficacia delle misure e dei processi di sicurezza ICT a difesa da attacchi esterni (conformemente all'art. 30, comma 3, lett. d) del Regolamento DORA). A tal riguardo, **La Società** si impegna, anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del Regolamento D.O.R.A., a cooperare con il **Fondo** e con gli eventuali terzi incaricati dal medesimo, per assicurare il regolare svolgimento dei summenzionati test, impegnandosi, altresì, a concordare le modalità, i costi ed i tempi di espletamento dei test. In caso di TLPT congiunto che coinvolga diversi clienti del **La Società** (c.d. pooled testing), **La Società** potrà stipulare appositi accordi con un soggetto incaricato esterno dello svolgimento dei test, allo scopo di condurre, sotto la direzione del **Fondo** o di un'entità designata, il predetto TLPT.

ART.10 - MONITORAGGIO E AUDIT

La Società ha il diritto di monitorare costantemente le prestazioni della **Società** in relazione ai Servizi ICT forniti, al fine di garantire la conformità agli obblighi contrattuali e normativi.

Qualora l'esercizio di tale diritto possa influenzare i diritti di altri clienti della **Società** le Parti si impegnano a concordare livelli di garanzia alternativi che assicurino comunque l'efficacia del monitoraggio necessario. Salvo in caso di forza maggiore, la **Società** si impegna a informare il **Fondo**, con un preavviso minimo di 15 giorni, di qualsiasi sviluppo che possa avere un impatto materiale sulla sua capacità di fornire efficacemente i Servizi ICT in linea con i livelli di servizio concordati.

La Società si impegna a cooperare pienamente durante le attività di monitoraggio svolte dal **Fondo**, dalle autorità competenti o da terzi nominati ai sensi delle normative vigenti.

Tale cooperazione include, ma non si limita a, la fornitura di accesso alle informazioni pertinenti, la partecipazione a riunioni e la risposta tempestiva a richieste di chiarimenti o documentazione.

ART.11 - PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati personali 2016/679 ("GDPR"), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché dei successivi provvedimenti in materia (di seguito congiuntamente "Normativa Privacy vigente") **La Società** assume nei riguardi del **Fondo**, Titolare del trattamento, la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati.

La Società tratterà i dati personali esclusivamente per le finalità oggetto del presente Contratto, inserite dal **Fondo** all'interno dell'Accordo di nomina a Responsabile redatto ai sensi dell'articolo 28 comma 3 del GDPR e allegato al presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto **La Società** accetta di sottoscrivere congiuntamente al contratto il citato Accordo e dichiara espressamente:

- di essere compliant rispetto alla Normativa Privacy vigente;
- di aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio e idonee a soddisfare i requisiti richiesti dal GDPR e la tutela dei diritti degli interessati;
- di seguire le istruzioni per il trattamento dei dati documentate dal **Fondo** nell'Accordo di nomina e/o impartite successivamente.

ART.12 - OBBLIGHI DEL FONDO

Al fine di consentire l'esecuzione dell'incarico, il **Fondo** è tenuto ad effettuare tutte le attività necessarie ed indispensabili per consentire al **La Società** di svolgere al meglio il Servizio secondo quanto previsto nell'Allegato A del presente contratto.

ART.13- DURATA E RECESSO

Il presente contratto ha validità triennale a decorre dalla data di sottoscrizione e, in mancanza di disdetta, si intende tacitamente rinnovato per periodi analoghi.

La disdetta deve essere inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata almeno 180 giorni prima della scadenza originaria o prorogata del presente contratto.

Alla risoluzione del contratto, **La Società** garantirà un periodo di transizione di 60 giorni durante il quale continuerà a prestare i servizi TIC per consentire la migrazione del **Fondo** a un nuovo Fornitore o a soluzioni interne.

ART.14 - CORRISPETTIVI

Le Parti pattuiscono per le attività svolte i seguenti corrispettivi per le attività elencate nell' Allegato A.

ART. 15- MANLEVA

Il **Fondo** si impegna a tenere indenne **La Società** da ogni azione, ricorso o domanda intrapresa da terzi nei suoi confronti, nonché da ogni costo o spesa sostenuti dalla **Società** a seguito di eventi dannosi conseguenti a mancata od inesatta comunicazione dei dati o ad altri fatti, dovuti a comportamento doloso o colposo imputabile al **Fondo**, ai soggetti che per esso hanno agito o al personale della cui attività si è avvalso.

ART. 16 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, sarà definita esclusivamente attraverso il deferimento della vertenza ad un collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri.

Entro 30 (trenta) giorni dall'insorgere della controversia, ciascuna delle parti nominerà un arbitro e ad essi spetterà di nominare, entro 15 (quindici) giorni e di comune accordo, il terzo arbitro. In mancanza la nomina spetterà al presidente del Tribunale di Aosta. La sede del procedimento arbitrale sarà Aosta.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura. Le parti convengono fin d'ora di considerare il lodo arbitrale vincolante ed inappellabile.

ART. 17 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Data e Luogo

Il Fondo

La Società

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, vengono specificamente approvate le pattuizioni contenute negli artt. 1 (Oggetto del Contratto), 11 (Protezione dei dati), 14 (Durata e recesso), 16 (Manleva), 17 (Clausola arbitrale) del presente contratto.